

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001¹ concernente l'ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 33, rubrica

Forme di lavoro mobile

Art. 40 cpv. 3 lett. c

³ Un congedo pagato viene concesso all'impiegato per i seguenti eventi:

- c. malattia o infortunio di un membro della famiglia o del convivente, per le prime cure e l'organizzazione delle cure successive: il tempo necessario fino a un massimo di tre giorni lavorativi per ogni evento;

Art. 47 cpv. 5

⁵ Gli impiegati possono utilizzare le miglia accumulate con i viaggi di servizio in aereo unicamente per altri viaggi di servizio. Tengono un elenco scritto delle miglia accumulate e utilizzate nell'ambito di viaggi di servizio e lo presentano, su richiesta, ai loro superiori.

Art. 53 cpv. 5

⁵ Agli impiegati che acquistano privatamente un abbonamento generale a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del capoverso 2 viene rimborsato il 5 per cento del prezzo dell'abbonamento generale «adulti».

¹ RS 172.220.111.31

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer